

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L
Capo V - Disposizioni sulla raccolta dei documenti

Art. 16 Copie di documenti

1. Gli atti, i documenti e le loro copie che vengono prodotti dalle parti e destinate alla raccolta tavolare, devono essere scritti in forma chiara, nitida e leggibile, senza difetti che ne rendano precaria la durata od imperfetta la filmatura o la fotoriproduzione.